

**DELIBERAZIONE 1 FEBBRAIO 2018**  
**48/2018/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL  
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO (DELIBERAZIONE 244/2017/E/EEL) RISPETTO A  
STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI  
DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ  
342/2016/E/EEL) E DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1005<sup>a</sup> riunione del 1 febbraio 2018

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2017, 244/2017/E/EEL (di seguito: 244/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 244/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 19 maggio 2017 (prot. Autorità 18030), successivamente corretta in data 22 maggio 2017 (prot. Autorità 18096).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- i rilievi di natura giuridico-procedimentale, avanzati dalla Società nell’ambito del procedimento a suo carico e riaffermati nella nota del 22 maggio 2017, esulano dall’oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l’applicazione della misura prescrittiva definita nella deliberazione 244/2017/E/EEL, in considerazione degli eventuali elementi fattuali forniti dalla Società medesima;
- analogamente, non sono oggetto di valutazione in questa sede le osservazioni che la Società ha formulato alla deliberazione 244/2017/E/EEL in merito al fatto di non poter influire sulla dinamica del prezzo di sbilanciamento non essendo titolare di unità abilitate ad operare sul mercato per il servizio di dispacciamento, ribadendo quanto già evidenziato nella memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie. Infatti, con la citata deliberazione 244/2017/E/EEL, l’Autorità ha inteso rispondere anche a tali osservazioni;
- la Società non ha fornito alcun ulteriore elemento fattuale utile per rivedere la sua posizione rispetto all’applicazione della misura prescrittiva, ma si è limitata a contestare la scelta di utilizzare un’unica soglia di riferimento per valutare gli sbilanciamenti sia delle grandi aziende sia dei soggetti di minore dimensione, penalizzando di fatto i secondi, nonché la scelta di esprimere i valori degli sbilanciamenti in termini percentuali anziché in valore assoluto in quanto

farebbe apparire come macroscopici sbilanciamenti che, in realtà, sarebbero irrisori;

- su tali aspetti, tuttavia, l’Autorità si è già più volte pronunciata in procedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento e si limita quindi a ribadire, coerentemente, un orientamento già espresso e ampiamente consolidato; in particolare, ai fini della scelta della soglia di tolleranza il *livello medio di prestazione* è stato individuato tenendo conto delle *performance* di programmazione di utenti del dispacciamento aventi portafogli di dimensioni contenute, analoghe a quello detenuto dalla Società; inoltre, le performance di programmazione dovrebbero fornire, in valore assoluto, risultati correlati con la dimensione del portafoglio gestito dai vari utenti del dispacciamento: in tale ottica, l’Autorità ha ritenuto opportuno adottare, ai fini delle proprie valutazioni, indicatori di natura percentuale che consentono di catturare meglio l’incidenza dell’errore, rispetto a indicatori in valore assoluto che avrebbero comportato discriminazioni fra utenti con portafogli piccoli e utenti con portafogli ampi;
- non si ravvisano, pertanto, elementi di novità per rivedere il contenuto del provvedimento prescrittivo e le determinazioni riportate nell’Allegato B alla deliberazione 244/2017/E/EEL in quanto le osservazioni presentate dalla Società non rilevano ai fini del presente provvedimento.

#### **RITENUTO CHE:**

- alla luce di quanto sopra considerato, sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 244/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi del punto 4 della medesima;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 244/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all’Allegato B al medesimo provvedimento

#### **DELIBERA**

1. di confermare, come specificato in motivazione, il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 244/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi del punto 4 della medesima, in ragione dell’irrelevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla Società;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 244/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all’Allegato B al medesimo provvedimento, entro l’ultimo giorno di febbraio 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di marzo 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo dell’Allegato A, alla Società e a Terna;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it); la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

1 febbraio 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*